

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 361

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOSCHI, ARMELLA, ARMELLIN, BAMBI, BALESTRACCI, BELUSSI ERNESTA, BERNARDI GUIDO, BIANCO ILARIO, BODRATO, BOFFARDI INES, BORRI, BRICCOLA, BROCCA, CACCIA, CAPPELLI, CARLOTTO, CASATI, CASTELLUCCI, CATTANEI, CERIONI, CITTERIO, DE POI, FALCONIO, FARAGUTI, FIORET, FIORI PUBLIO, FORNASARI, FOTI, GAITI, GALLONI, GARAVAGLIA MARIA PIA, GARGANO, GAROCCHIO, LAFORGIA, LATTANZIO, LECCISI, LUCCHESI, LUSSIGNOLI, MARABINI, MARTINI MARIA ELETTA, MARZOTTO CAOTORTA, MERLONI, MENZIANI, MICHELI, PATRIA, PAVONE, PEZZATI, PORTATADINO, PUCCI, QUIETI, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, SABBATINI, SALVI, SANESE, SANZA, SCAIOLA, SEDATI, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TOMBESI, VERNOLA, VIETTI ANNA MARIA, ZAMBON, ZOLLA, ZOPPI, ZURLO

Presentata il 17 luglio 1979

Normativa organica per i profughi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Senato della Repubblica, l'11 maggio 1978 aveva approvato il disegno di legge relativo alla « Normativa organica per i profughi ».

Il disegno di legge con il n. 2001 era stato trasmesso successivamente alla Camera dei deputati, la quale ne aveva iniziato l'esame presso le competenti commissioni.

Il testo, che viene riproposto, ha recepito sia gli emendamenti migliorativi approvati dal Senato, sia gli emendamenti che erano stati sottoposti da vari colleghi alle Commissioni della Camera, per rendere il testo rispondente, in modo più completo possibile, alla vasta tematica posta dai cittadini interessati; tuttavia nuove modifiche sono state introdotte in rapporto con l'esigenza di tener conto di più recenti esperienze internazionali.

Nella stesura della presente proposta di legge si è tenuto conto dovutamente delle esperienze di operatori sociali e di studiosi che dal lontano 1945 hanno seguito i problemi dei cittadini italiani, che hanno dovuto lasciare i territori ceduti alla Jugoslavia, che, successivamente, per le mutate condizioni in vari paesi, hanno dovuto rientrare non solo dalle ex colonie italiane, ma anche dall'Egitto, dalla Tunisia, dalla Libia eccetera.

Il principio guida — che ha ispirato la presente proposta di legge — ha tenuto conto soprattutto della forte spinta evolutiva sia in campo internazionale ed interno, che l'affermazione del valore e della dignità della persona umana hanno ricevuto nei tempi recenti.

La recente ratifica da parte dell'Italia dei Patti sui diritti civili e politici e sui

diritti economici, sociali e culturali che rappresenta sul piano internazionale la testimonianza della disponibilità dell'Italia a collaborare con la comunità degli Stati all'applicazione dei diritti umani, e sul piano interno, la decisa volontà di collocare il cittadino al centro di ogni iniziativa o attività dello stato. In questo quadro, la definizione dello *status* di profugo, nella proposta di legge, è stata rapportata a quella del rifugiato internazionale prevista dalla convenzione sullo *status* dei rifugiati del 28 luglio 1951, a suo tempo ratificata e resa esecutiva in Italia.

È ben nota l'enorme e crescente complessità del problema dell'assistenza ai profughi, per il gran numero di provvedimenti legislativi dovuti appunto all'assenza di una normativa organica. Adottando il criterio di identificazione dello *status* di profugo contenuto in questa proposta di legge, viene in pratica data la possi-

bilità al Governo di non trovarsi impreparato di fronte a eventi politici, bellici o altro, che causino il rientro improvviso dei nostri connazionali sicché si possa provvedere con la dovuta tempestività alla loro assistenza e inserimento nel tessuto economico e sociale del Paese.

Nel titolo I del provvedimento si identificano le categorie dei profughi e si evidenziano i presupposti fondamentali per l'acquisizione dello *status* di profugo.

Nel titolo II vengono indicati gli interventi assistenziali, ma particolare evidenza trova l'impostazione per assicurare la integrazione in Patria dei profughi nei titoli III (interventi per i profughi disoccupati) e IV (ripresa di attività artigianale, commerciale, industriale e professionale).

Nel titolo V viene affrontato in particolare il problema degli studenti, quello della sistemazione alloggiativa, nonché particolari norme di carattere generale.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Definizione dello status di profugo).

Ai fini della presente legge lo *status* di profugo viene riconosciuto a tutti i cittadini italiani che:

a) siano stati considerati profughi in applicazione di precedenti disposizioni legislative in materia. Le decisioni negative adottate precedentemente alla entrata in vigore della presente legge non costituiscono ostacolo affinché tale *status* sia riconosciuto a persone che soddisfino le condizioni previste alla successiva lettera b);

b) avendo la propria residenza abituale fuori del territorio nazionale in altro Paese, si trovino a causa di eventi bellici, politici, o di altre situazioni non dipendenti dalla loro volontà, nella impossibilità di esercitare i diritti e le libertà

fondamentali sancite dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e garantiti dalla Costituzione della Repubblica, e che per tale motivo non possano o non vogliano continuare a risiedere e rientrano in Italia; o che, trovandosi in Italia, fuori del Paese di abituale residenza non possano o non vogliano, a causa di tali motivi, rientrarvi;

c) lo *status* di profugo riconosciuto al capo famiglia si applica anche ai familiari a carico ai fini degli interventi e benefici previsti dalla presente legge.

ART. 2.

(Cessazione dello status di profugo).

Lo *status* di profugo di cui all'articolo 1 cesserà di essere applicato:

a) dopo due anni dalla data del riconoscimento dello *status* di profugo, salvo provvedimenti di proroga;

b) qualora le circostanze a seguito delle quali era stato riconosciuto lo *status* di profugo abbiano cessato di esistere;

c) qualora l'interessato sia volontariamente ritornato a stabilirsi nel Paese di residenza abituale da cui era rientrato in Italia;

d) qualora l'interessato abbia acquistato una nuova cittadinanza, e goda della protezione del Paese di cui ha acquistato la cittadinanza.

ART. 3.

(Non applicabilità dello status di profugo).

Lo *status* di profugo di cui all'articolo 1 non è applicabile a coloro che:

a) abbiano commesso crimini contro la pace, crimini di guerra o crimini contro l'umanità ai sensi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e della Costituzione e delle leggi della Repubblica;

b) abbiano commesso un reato grave di diritto comune fuori del territorio nazionale, prima di essere riconosciuti profughi.

ART. 4.

(Identificazione dello status di profugo -
procedure per il riconoscimento).

Ai fini del riconoscimento della qualifica di profugo, della cessazione dello status, o della non applicabilità di esso ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, viene costituito un apposito Comitato interministeriale con la seguente composizione:

1) un rappresentante della Presidenza del Consiglio;

2) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

3) un rappresentante del Ministero dell'interno;

4) un rappresentante del Ministero della giustizia;

5) un rappresentante del Ministero del tesoro;

6) il Comitato può convocare anche rappresentanti di altri Ministeri, enti o organizzazioni operanti nel settore dei profughi.

La presidenza del Comitato è tenuta dal rappresentante della Presidenza del Consiglio.

Il Comitato ha il compito di:

a) constatare la esistenza oggettiva degli eventi bellici, politici, o delle altre situazioni particolari ai fini del riconoscimento dello status di profugo di cui all'articolo 1;

b) constatare l'esistenza dei motivi per la cessazione dello status di profugo di cui all'articolo 2;

c) constatare i motivi per la non applicabilità dello status di profugo di cui al precedente articolo 3.

Le competenze sulle domande individuali di riconoscimento dello status di profugo ai fini della presente legge è de-

mandata dal Comitato di cui al primo comma del presente articolo al Prefetto della provincia di residenza dei richiedenti (ai commissari di Governo per Trento e Bolzano, al Presidente della Giunta regionale per la Val d'Aosta).

Il Prefetto sulla base degli elementi di informazione forniti dal richiedente e delle direttive che saranno impartite dal Comitato, sentiti, se opportuno, i rappresentanti locali di enti e organizzazioni operanti nel settore, è autorizzato ad assumere decisioni sullo *status* di profugo dei richiedenti. Casi di dubbia interpretazione o non rientranti chiaramente nelle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 saranno dal Prefetto sottoposti al parere vincolante del Comitato.

Le domande di riconoscimento dello *status* di profugo da presentare direttamente al Prefetto della provincia di residenza, sono in carta libera e devono contenere:

- 1) le generalità complete del richiedente;
- 2) l'elenco dei dipendenti a carico;
- 3) l'indirizzo della residenza in Italia;
- 4) l'indirizzo del luogo di residenza abituale all'estero;
- 5) le circostanze che hanno determinato il rimpatrio o il mancato rientro della residenza all'estero;
- 6) ogni documento opportuno a dimostrazione di quanto sopra.

Le domande devono essere presentate dall'interessato entro un anno dal suo ingresso nel territorio nazionale. Eventuali eccezioni dovute a particolari circostanze saranno decise dal Comitato o dal Prefetto su parere del Comitato.

Le decisioni sulle domande di riconoscimento della qualifica di profugo dovranno essere notificate agli interessati entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda. Scaduto tale termine, o in caso di reiezione della domanda, l'interessato ha diritto di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale competente.

TITOLO II
INTERVENTI ASSISTENZIALI
DI PRIMA NECESSITA

ART. 5.

*(Indennità di sistemazione
e contributo alloggiativo).*

Ai profughi di cui all'articolo 1 spetta all'atto del rientro in patria una indennità di lire 500.000 *pro capite*. Tale cifra, apportata ai valori del 1979, dovrà essere aggiornata secondo i parametri relativi al costo della vita.

L'indennità è corrisposta dalla prefettura nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpatrio o da quella del luogo dove l'interessato dichiara di fissare la residenza.

Ai profughi che ne facciano richiesta è concesso, un contributo straordinario *pro capite* giornaliero da fissare per 45 giorni, da erogare in unica soluzione, per la loro iniziale ed autonoma sistemazione.

Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla prefettura e localizzati presso la Sezione di tesoreria provinciale possono essere resi esigibili anche presso qualsiasi ufficio postale, a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni.

ART. 6.

(Ricoveri in istituti).

Ai profughi di cui all'articolo 1, che abbiano superato il 60° anno di età o che siano inabili all'abituale attività lavorativa, è riconosciuta, ove ne facciano richiesta, la priorità al ricovero in idonei istituti o centri o servizi aperti per anziani.

ART. 7.

*(Assistenza sanitaria
a carico del Ministero dell'interno).*

L'assistenza ospedaliera gratuita ai profughi, che all'atto del rimpatrio non possono beneficiarne ai sensi degli arti-

coli 12 e 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è concessa a carico del Ministero dell'interno, che provvederà al pagamento delle prestazioni in conformità a quanto disposto dalle relative leggi regionali a norma del citato articolo 13, quarto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, in attesa che gli interessati possano regolarizzare la loro posizione sanitaria.

L'assistenza ospedaliera, nonché quella sanitaria e farmaceutica a carico del Ministero dell'interno, non può comunque superare la data di cento giorni dal rimpatrio.

L'assistenza in istituti psichiatrici a carico del Ministero dell'interno cessa nei confronti dei profughi rimpatriati da oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche se alla predetta data risultino ancora ricoverati.

ART. 8.

(Indennità per dimissione dalle Comunità protette e dagli istituti di ricovero).

Ai profughi che si dimettono dalle Comunità protette di Alatri, Aversa, Marina di Carrara, Napoli, Tortona e Trieste, nonché dalle Case di riposo di Bari e di Pigna e dal Cronicario di Padriciano, gestiti dalle regioni, è corrisposta a carico del Ministero dell'interno un'indennità di sistemazione *pro capite*, rapportata ai valori del 1979. Tale cifra sarà aggiornata periodicamente, secondo il costo della vita.

Detta indennità compete anche ai profughi di cui al precedente articolo 6 all'atto della cessazione del ricovero.

ART. 9.

(Stato di bisogno).

Le provvidenze di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente titolo trovano applicazione soltanto a favore dei profughi che versano in stato di bisogno, espres-

samente dichiarato dall'autorità consolare o diplomatica italiana, per le condizioni economiche dell'interessato nel paese di provenienza, e debitamente accertato dal Ministero dell'interno per le condizioni economiche dell'interessato nel territorio della Repubblica.

I benefici di cui agli articoli citati nel precedente comma possono essere concessi ai profughi che all'atto del rimpatrio dichiarino per iscritto, sotto la propria responsabilità, di versare in stato di bisogno. L'interrogante deve essere preventivamente informato che qualora dai successivi accertamenti tale condizione risulti inesistente, il profugo è tenuto a rimborsare l'importo delle indennità e delle prestazioni ricevute.

ART. 10.

(Finanziamento della spesa).

Gli interventi di cui al presente titolo sono da considerare di prima necessità agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, numero 9. Ai relativi oneri finanziari provvederà il Ministero dell'interno con gli stanziamenti di bilancio a ciò destinati.

Le aperture di credito a favore dei funzionari delegati possono essere effettuate anche oltre il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

ART. 11.

(Interventi assistenziali integrativi).

Le regioni, nella loro autonomia e nei limiti della loro competenza, disciplinano, con apposite norme, gli interventi assistenziali integrativi di quelli di prima necessità onde evitare soluzioni di continuità tra gli interventi statali e regionali, specie nelle situazioni di particolare bisogno, e promuovono opportuni collegamenti tra i vari organi competenti.

Le regioni possono disciplinare, altresì, gli interventi integrativi di quelli at-

tuati dallo Stato per il reinserimento dei profughi nella vita economica e sociale del paese.

ART. 12.

Le amministrazioni dello Stato debbono comunicare tempestivamente alle regioni ed ai comuni gli interventi assistenziali di prima necessità effettuati a favore dei profughi.

TITOLO III

INTERVENTI PER I PROFUGHI
DISOCCUPATI

ART. 13.

(Assunzioni obbligatorie).

Ai soli fini delle assunzioni previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, presso pubblici e privati datori di lavoro, i profughi, in possesso della formale qualifica, che siano disoccupati e che non abbiano superato il 55° anno di età, sono equiparati agli invalidi civili di guerra, di cui al secondo comma dell'articolo 2 di detta legge, e debbono essere mantenuti al lavoro fino al raggiungimento del minimo pensionabile.

Nelle assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa i quali abbiano complessivamente più di 35 dipendenti, trovano integrale applicazione le disposizioni previste per gli enti pubblici dalla normativa richiamata al comma precedente.

Sono soggetti all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo i privati datori di lavoro che occupino oltre 50 dipendenti, tra operai, impiegati e dirigenti, con esclusione degli apprendisti, de-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gli appartenenti alle altre categorie protette obbligatoriamente occupati nonché, per le aziende costituite in cooperativa di lavoro, degli operai ed impiegati che ne siano soci.

ART. 14.

(Insegnanti elementari e professori profughi).

Gli insegnanti incaricati con decreto del Ministro degli affari esteri ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327, in servizio all'estero nelle scuole italiane di cui al testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, compresi i corsi, scuole e classi di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nonché negli istituti italiani di cultura, e che conseguano la qualifica di profugo sono assunti a domanda in servizio non di ruolo con incarico a tempo indeterminato, per l'insegnamento per il quale sono in possesso di titolo di abilitazione e di studio valido ai sensi delle vigenti norme, nelle scuole ed istituti di istruzione di corrispondente grado funzionanti nel territorio nazionale. Essi sono utilizzati anche in soprannumero, qualora non vi sia vacanza o disponibilità di posto o di cattedra.

Il personale di cui al presente articolo è assegnato possibilmente a scuole o istituti indicati nella domanda di assunzione.

ART. 15.

(Personale non insegnante).

Il personale non insegnante assunto con decreto del Ministro degli affari esteri ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327, in servizio all'estero nelle istituzioni scolastiche di cui al precedente articolo 15 nonché negli istituti italiani di cultura, che consegue la qualifica di profugo, è assunto a domanda, anche in soprannumero, in servizio non di ruolo con la qualifica corrispondente a quella posseduta, nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria e secondaria funzio-

nanti nel territorio nazionale. Esso è assegnato possibilmente in scuole o istituti indicati dal personale stesso nella domanda di assunzione.

TITOLO IV

RIPRESA DI ATTIVITÀ ARTIGIANALE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E PROFESSIONALE

ART. 16.

*(Presupposti per la ripresa
dell'esercizio delle attività).*

I profughi di cui all'articolo 1, i quali intendano riprendere, in qualsiasi comune in cui, a tal fine, fissino la propria residenza, l'attività artigianale, commerciale, industriale e professionale già legalmente esercitata prima del rimpatrio nei territori di provenienza, hanno diritto di ottenere da parte degli organi competenti, l'autorizzazione, la licenza di esercizio o l'iscrizione all'albo relativamente all'attività corrispondente, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative.

Per il procedimento di iscrizione agli albi e per le impugnative avverso ai dinieghi si applicano le norme attualmente in vigore.

ART. 17.

(Esercizio di attività di notaio).

I profughi di cui all'articolo 1, i quali nei territori di provenienza abbiano esercitato attività di notaio, sono, a domanda, temporaneamente assegnati in soprannumero al comune capoluogo di un distretto notarile da essi indicato, previo accertamento da parte del Ministro di grazia e giustizia, del possesso del prescritto titolo di studio, dell'effettivo esercizio dell'attività suddetta, nonché dei requisiti di moralità e di condotta.

La predetta domanda deve essere presentata non oltre un anno dalla data del rimpatrio.

I notai in soprannumero di cui al primo comma sono successivamente iscritti di ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti nel distretto cui appartengono, sino a quando non conseguano il trasferimento.

ART. 18.

(*Farmacisti profughi*).

L'iscrizione all'albo professionale dei profughi di cui all'articolo 1 che nel paese di provenienza abbiano esercitato attività di farmacisti è titolo sufficiente per l'acquisto di una farmacia.

I profughi di cui all'articolo 1 già titolari o direttori responsabili di farmacia, anche ospedaliera, nel paese di provenienza, hanno diritto ad ottenere secondo l'ordine di presentazione delle domande da inoltrarsi alle competenti autorità sanitarie entro un triennio dalla data di rimpatrio, l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di una farmacia, nei limiti delle disponibilità della pianta organica.

L'autorità sanitaria potrà assegnare le sedi vacanti istituite con le ultime revisioni della pianta organica ancorché non poste al pubblico concorso e quelle assunte in prelazione dai comuni rispetto alle quali le amministrazioni comunali non abbiano provveduto ai relativi adempimenti di legge entro i termini di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nei capoluoghi di provincia ed in questo caso nei limiti del 5 per cento delle sedi già esistenti comprese quelle delle nuove piante organiche, secondo l'ordine di presentazione delle domande purché le nuove sedi disponibili con la nuova pianta organica non siano inferiori a 5.

Non possono essere comunque conferite, ai sensi dei commi precedenti, le farmacie vacanti il cui precedente titolare abbia il figlio, o, in difetto di figlio, il coniuge farmacista, purché iscritti all'Albo.

Le domande volte ad ottenere l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di una farmacia inoltrate prima dell'entrata

in vigore della presente legge e non ancora definite, s'interdono proposte ai sensi ed agli effetti del secondo e del terzo comma del presente articolo.

ART. 19.

(Conferimento di farmacie).

I profughi di cui all'articolo 1, che nel paese di provenienza abbiano esercitato attività di farmacista, sono ammessi a partecipare ai concorsi per il conferimento di farmacie, indipendentemente dal possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il servizio prestato nel paese di provenienza è valutato come il corrispondente servizio svolto nel territorio nazionale, sulla base della documentazione rilasciata o vistata dall'autorità consolare italiana. Ai profughi, di cui al primo comma del presente articolo, sono riconosciuti punti 10 complessivi nella categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale.

Il punteggio complessivo conseguito nella categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale non può comunque superare, anche a seguito di tale maggioranza, i punti 32,5 di cui dispone l'intera commissione.

ART. 20.

(Licenza di vendita di generi di monopolio).

Il beneficio di cui all'articolo 16 non spetta, per quanto riguarda la concessione della licenza di vendita di generi di monopolio, al profugo che abbia rinunciato alla stessa licenza nel territorio di provenienza.

Qualora la cessazione dell'esercizio della licenza di vendita di generi di monopolio nel territorio di provenienza sia imputabile a causa di forza maggiore, attestata dall'autorità consolare, il profugo non perde il diritto alla reintegrazione nell'attività commerciale.

ART. 21.

(Autotrasporto di persone o di cose).

I profughi di cui all'articolo 1, che nei paesi di provenienza hanno esercitato, per la durata di almeno un anno, l'attività di autotrasporto di persone o di cose e che intendano riprendere la stessa attività in qualsiasi comune, hanno diritto di ottenere, a domanda da presentarsi alle competenti autorità entro due anni dalla data del rimpatrio, le prescritte licenze ed autorizzazioni di esercizio, anche in soprannumero.

Tale facoltà può essere esercitata per ottenere il rilascio di una sola licenza od autorizzazione per ciascuno dei servizi svolti nel paese di provenienza.

ART. 22.

(Rivendite di giornali).

I profughi, già titolari all'estero di una rivendita di giornali, che presentino domanda entro due anni dalla data del rimpatrio, anche in deroga alle vigenti disposizioni possono riprendere le loro attività in qualsiasi comune, purché nel rispetto dei limiti di distanza fra rivenditori e delle situazioni locali che ne consentano l'effettivo esercizio.

Le Commissioni paritetiche interregionali, verificata la sussistenza delle condizioni, sono tenute a consegnare ai profughi le tessere di rilevamento o di autorizzazione all'esercizio dell'attività di rivenditore.

ART. 23.

(Ripresa dell'esercizio di attività agricola).

I profughi di cui all'articolo 1, che esercitavano attività agricola nei paesi di provenienza ed i componenti del loro nucleo familiare, sono considerati coltivatori diretti ai fini della concessione di benefici previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, dal decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, dalla legge 27 ottobre

1966, n. 910, dalla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni ed integrazioni, dalle leggi statali e regionali, nonché ai fini degli interventi effettuati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

I profughi di cui al precedente comma hanno titolo di preferenza, nel rispetto dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nell'applicazione delle procedure previste dalle leggi sopra richiamate, sempre che presentino la relativa istanza non oltre cinque anni dalla data del rimpatrio e ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

I benefici predetti sono concessi ai profughi di cui all'articolo 1 anche se temporaneamente occupati in attività non agricola, e in deroga alla composizione del nucleo familiare.

ART. 24.

(Agricoltura e fondi rustici).

I profughi di cui all'articolo 1, che hanno acquistato fondi rustici con i benefici di cui al precedente articolo, possono ottenere mutui agevolati per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario ai sensi delle vigenti leggi in materia.

L'articolo 13 della legge 14 agosto 1971, n. 817, si applica altresì ai profughi coltivatori diretti che abbiano acquistato aziende agricole anche dopo il 26 maggio 1965.

Possono altresì beneficiare di prestiti a tasso agevolato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'acquisto di macchine, attrezzi e bestiame, anche di pertinenza del venditore, per la normale dotazione degli anzidetti fondi rustici, sempreché gli interessati ne facciano richiesta entro un biennio dall'avvenuto acquisto dei fondi stessi.

L'intervento della Camera per la formazione della proprietà contadina sarà limitato alle passività accertate dagli organi regionali competenti per territorio.

Ai profughi coltivatori diretti, singoli od associati, sono concessi benefici secon-

do l'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito con modificazioni nella legge 26 novembre 1969, n. 828, per la trasformazione delle passività onerose derivanti da mutui a tasso pieno o prestiti a breve o medio termine.

All'onere si farà fronte con i fondi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

ART. 25.

(Regioni e Cassa per la formazione della proprietà contadina).

Alle provvidenze di cui agli articoli 25 e 26 provvedono le regioni, sulla base delle proprie disposizioni legislative, ovvero la Cassa per la formazione della proprietà contadina, ai termini del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, quest'ultima direttamente o per il tramite degli enti di sviluppo, in conformità a quanto previsto dal titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Qualora i terreni siano stati acquistati con l'intervento finanziario della Cassa, le spese inerenti alle trasformazioni fondiarie potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel residuo debito ancora in essere, contratto dai profughi per l'acquisto dei terreni. Nel caso, invece, che i profughi stessi intendano avvalersi, sempre per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario, di mutui a tasso agevolato, la cassa è autorizzata a prestare fidejussione agli istituti di credito concedenti il mutuo, sino alla concorrenza del relativo importo di spesa riconosciuta ammissibile.

ART. 26.

(Finanziamenti).

I profughi di cui all'articolo 1, che esercitavano nei paesi di provenienza attività industriale, commerciale ed artigianale, e che intendano riprendere nel territorio nazionale l'esercizio di dette attività, a parità di condizione hanno titolo di precedenza per ottenere i finanziamenti a tasso agevolato disposti con provvedi-

menti legislativi a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigianali, sempre che le relative istanze siano state presentate non oltre tre anni dalla data del rimpatrio.

ART. 27.

(Privilegio sui finanziamenti).

I crediti derivanti dai finanziamenti di cui alla presente legge hanno privilegio sull'oggetto stesso del finanziamento e sono garantiti dallo Stato.

La garanzia dello Stato, che sarà concessa con decreto del Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, sarà operante per il totale ammontare della perdita che l'istituto mutuante dimostrerà di aver sofferto dopo l'esperimento della procedura di riscossione coattiva nei confronti del mutuatario. Il privilegio di cui al primo comma si intende costituito anche a favore dello Stato per eventuali azioni di rivalsa contro l'impresa finanziata in dipendenza dei contributi versati e della garanzia prestata.

ART. 28.

(Esenzioni doganali).

Le esenzioni previste all'importazione, dalle norme di legislazione doganale nei confronti dei connazionali che rimpatriano, si applicano in favore dei profughi di cui all'articolo 1 anche all'importazione delle attrezzature, dei macchinari, dei veicoli e dei materiali di loro pertinenza e destinati nei territori esteri all'esercizio delle loro attività economiche e professionali sulla base di certificazioni dell'autorità consolare.

Il beneficio dell'esenzione è concesso a condizione che il rimpatrio abbia luogo entro il limite di efficacia dell'apposito provvedimento formale di cui all'articolo 2, con il quale è dichiarato lo stato di necessità. Per le attrezzature, i macchinari, i veicoli ed i materiali ammessi al

beneficio, si prescinde dai requisiti relativi alla durata del processo e della permanenza all'estero degli interessati purché gli stessi ne possano dimostrare la proprietà.

ART. 29.

*(Agevolazioni tributarie
in materia di imposte dirette).*

Ai contributi, ai sussidi e alle anticipazioni percepiti in applicazione della presente legge, si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie.

TITOLO V

PROVVIDENZE VARIE

ART. 30.

(Ripresa dell'attività scolastica).

I profughi di cui all'articolo 1, provenienti dalle scuole e dagli istituti italiani funzionanti all'estero, che in sede di scrutinio finale o di esame di idoneità abbiano conseguito la promozione, saranno iscritti nelle scuole e negli istituti del territorio nazionale.

A tal fine, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri, saranno stabilite la scuola e la classe alle quali gli alunni possono essere ammessi, tenuto conto della diversa durata dei corsi di studi.

Speciali corsi di recupero o di adattamento possono essere organizzati, a cura del Ministero della pubblica istruzione, al fine di armonizzare la preparazione degli alunni ed assicurare la prosecuzione degli studi secondo l'ordinamento della scuola di provenienza.

Possono essere istituite sessioni speciali di esami di riparazione, di idoneità o di

integrazione riservate agli alunni che non abbiano potuto chiedere la partecipazione a detti esami per la sessione autunnale nelle scuole o negli istituti italiani all'estero.

L'esame consiste in un colloquio diretto ad accertare, attraverso una valutazione globale, l'idoneità del candidato a frequentare la classe per la quale l'esame stesso è sostenuto.

Potrà inoltre essere istituita una sessione speciale di esami di maturità riservata agli alunni che non abbiano potuto partecipare a detti esami nella sessione normale, nelle scuole o negli istituti italiani funzionanti all'estero. L'esame si svolgerà secondo le procedure e le modalità di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119.

I candidati di cui al terzo e quarto comma del presente articolo sono, a domanda, ammessi alla frequenza della classe subordinatamente all'esito favorevole dell'esame-colloquio.

ART. 31.

(Assistenza scolastica).

Gli alunni degli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e gli studenti delle università statali, in possesso della qualifica di profugo e dell'attestazione che versano in stato di bisogno, accertato ai sensi dell'articolo 9, sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi per il periodo di due anni scolastici, dalla data del rimpatrio.

Per agevolare la frequenza scolastica degli alunni iscritti alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria ed artistica statali, o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, gli interventi assistenziali previsti dalle norme vigenti saranno disposti anche in deroga ai requisiti soggettivi prescritti dalle norme stesse.

I posti gratuiti riservati nei convitti e negli istituti, di cui alle lettere a), b) e

g) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119, che risultino non assegnati dopo l'espletamento dei relativi concorsi, sono attribuiti, in deroga alle norme vigenti e secondo le disposizioni che il Ministero degli affari esteri emanerà con apposita ordinanza, agli alunni indicati nel primo comma.

Il Ministero della pubblica istruzione può concludere accordi e, nei limiti delle disponibilità del capitolo 3273 del proprio stato di previsione della spesa, stipulare anche convenzioni con opere ed istituti di istruzione ed educazione per l'assegnazione di posti gratuiti agli alunni di cui sopra, che non abbiano potuto trovare sistemazione negli istituti indicati nel precedente comma.

Agli studenti universitari indicati nel primo comma è concesso, a domanda, l'assegno di studio di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162, e successive modificazioni, per il primo anno accademico dalla data del rimpatrio, anche in deroga ai requisiti soggettivi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge citata.

ART. 32.

(Equipollenza dei titoli di studio).

I profughi di cui all'articolo 1, in possesso di titoli finali di studio, possono ottenere l'equipollenza con i corrispondenti titoli finali di studio italiani. Coloro i quali siano in possesso di titoli di studio intermedi possono ottenere l'equipollenza coi titoli finali italiani in grado immediatamente inferiore.

La dichiarazione della equipollenza dei titoli di studio è rilasciata dal Ministero degli affari esteri.

Le disposizioni contenute nel presente articolo nulla innovano alla vigente disciplina in materia di prosecuzione degli studi presso le scuole italiane statali, parificate o legalmente riconosciute, di cui all'articolo 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

ART. 33.

(Dispensa dal compiere la ferma di leva).

I profughi di cui all'articolo 1, che al momento del rimpatrio siano soggetti agli obblighi militari, possono, a domanda, essere dispensati, in tempo di pace, dal compiere la ferma di leva.

La relativa richiesta in carta semplice, corredata dall'attestazione della qualifica di profugo rilasciata dal prefetto, dovrà essere presentata agli uffici di leva, per gli iscritti nelle liste di leva non ancora arruolati e ai distretti militari competenti per territorio, per gli arruolati e temporaneamente rinviati o dispensati dal presentarsi alle armi quali regolarmente residenti all'estero, che rimpatriano prima del compimento del trentesimo anno di età.

ART. 34.

(Assegnazione alloggi).

La Regione competente per territorio è tenuta a riservare a favore dei profughi di cui all'articolo 1 della presente legge l'aliquota anche oltre il 15 per cento degli alloggi di edilizia economica e popolare e residenziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, soddisfatte le domande dei concorrenti profughi, i residui alloggi se ci saranno sono assegnati alla generalità dei cittadini.

Si prescinde dall'obbligo della residenza di cui all'articolo 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, quando la domanda di cui all'articolo 4 dello stesso decreto sia presentata entro un quinquennio dalla data del rimpatrio o dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La collocazione nelle previste graduatorie avverrà secondo le modalità indicate nel penultimo e nell'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Gli alloggi ancora in fase di costruzione alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge da parte dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi o la cui costruzione dovesse iniziare dopo tale data da parte dello stesso Ente, verranno assegnati integralmente ai profughi ed ai lavoratori italiani all'estero che rientrano in patria.

Fino a quando non sia diversamente stabilito in attuazione degli articoli 93 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i concorsi per l'assegnazione ai profughi dell'aliquota di alloggi di cui al primo comma e di quelli realizzati esclusivamente per essi, sono banditi ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, dagli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio.

Gli alloggi vengono assegnati ai profughi dai comuni ai sensi dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni di profughi presenti nella regione e designati dal prefetto della provincia interessata sulla base delle indicazioni della regione stessa.

Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, è soppresso.

Il numero 8) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è sostituito dal seguente:

« 8) richiedenti grandi invalidi civili e militari o profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono alcuna attività lavorativa: punti 2 ».

ART. 35.

I profughi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino titolari di contratti di locazione semplice di alloggi di proprietà dell'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi (ex Opera nazionale profughi giuliani e dalmati) o dello Stato, amministrati dallo stesso Ente ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, possono richiedere il riscatto in proprietà dell'alloggio locato

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

o la trasformazione da locazione semplice a contratto con patto di futura vendita.

Tale facoltà può essere esercitata entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 36.

(Rilascio delle attestazioni delle autorità consolari).

Le attestazioni previste dalla presente legge ai fini del riconoscimento della qualifica di profugo, nonché le certificazioni dell'esercizio dell'attività svolta nei paesi di provenienza da parte dei profughi sono — di norma — rilasciate dalle competenti autorità consolari, fatta salva la facoltà del Ministero degli affari esteri integrarle, ove necessario.

ART. 37.

(Abrogazione di norme).

Ogni disposizione di legge incompatibile con le presenti norme deve ritenersi abrogata.